

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 09.09.2020

N. 330/d/20

Oggetto: Atto di citazione di Banca FarmaFactoring S.p.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana: provvedimenti conseguenti

L'anno duemilaventi, addì 09 del mese di settembre alle ore 9.30 presso la sede consortile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 03.09.2020 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
VENTURINI TIZIANO
BETTO SIMONE
BIANCHINI GIANCARLO
CANDOTTO LUCA
FERESIN CARLO
GIGANTE SIRIO
GIOVANATTO DANIELE
NATA GIANNI
THURN VALSASSINA PHILIP
ZANONE PIERFRANCO
MIAN PALMINA
LUNAZZI MARCO
GONANO ANTONIO
ZAMPAR ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“
RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO CHE:

- che, con D.P.G.R.n.204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n.45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che, ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art.2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n.2/c/15 dd.30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che, ai sensi dell'art.2 ter comma 12 della L.R. 28/02, il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento.

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che:

- con delibera presidenziale n. 16/p/14 dd. 03/03/2014, il cessato Consorzio Ledra Tagliamento approvava il contratto di Energy Performance (EPC), stipulato fra il consorzio stesso, la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque, per la fornitura di servizi di efficienza energetica sugli impianti denominati "Dignano" e "Nogaredo", ubicati in località Cisterna, Udine, alle seguenti condizioni:
 - Il contratto prevedeva la prestazione, da parte di Enel Energia, di un servizio volto a garantire il miglioramento dell'efficienza energetica dei suddetti impianti attraverso l'esecuzione di interventi tecnici e l'installazione di un sistema di misurazione dei consumi di energia elettrica in grado di elaborare statistiche e report;
 - Enel Energia si impegnava ad inviare al consorzio, con cadenza almeno mensile, i dati dei consumi elettrici registrati mentre il Consorzio Ledra Tagliamento si impegnava a misurare e a comunicare ad Enel Energia i volumi dell'acqua movimentata; dati necessari alla certificazione della riduzione dei consumi di energia elettrica a parità di utilizzo dell'impianto;
 - Per la prestazione del servizio oggetto del contratto EPC, che prevedeva l'installazione di un inverter, Enel Energia aveva diritto a percepire un corrispettivo fisso mensile pari ad € 1.150,00 + IVA 22% per la durata di 6 anni a partire dalla data di inizio delle misurazioni.

PRESO ATTO che

- con PEC del 21/07/2016, l'Avv. Alberto Mischi, in nome e per conto del CEA, inviava ad Enel Energia la prima contestazione di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto EPC, riferita alla mancata rilevazione e comunicazione dei consumi di energia elettrica. Infatti, Enel Energia aveva provveduto fino a tale data a produrre solamente la relazione relativa all'anno 2014 e alcun dato aveva inviato per l'anno 2015 (e comunque anche per gli anni successivi);
- con la suddetta PEC, l'Avv. Mischi contestava ad Enel Energia la nota del 18/04/2016 prot. 0042394 con cui veniva comunicato al Consorzio Ledra Tagliamento l'impossibilità di procedere con la richiesta di Certificati Bianchi poiché i risparmi energetici ottenibili dall'intervento di efficientamento realizzato non avevano raggiunto la soglia minima di 60 TEE (Titoli di Efficienza Energetica).

RILEVATO CHE

- la possibilità di ottenere i TEE è stata una delle motivazioni che ha indotto il Consorzio a stipulare il contratto EPC in quanto Enel Energia, durante la fase delle trattative, aveva assicurato di poter raggiungere, con gli interventi proposti, i risparmi energetici utili al fine della presentazione della richiesta dei TEE, se non per il singolo specifico intervento, inserendo lo stesso in un più ampio progetto di una ESCo, come prevedeva la normativa;
- per quanto sopra, l'Avv. Mischi evidenziava come Enel Energia avesse violato l'articolo 1337 c.c. per aver fornito al consorzio delle informazioni del tutto fuorvianti in merito alla possibilità di ottenere i certificati bianchi;
- al riguardo, già a partire dal 2015, CEA aveva più volte richiesto verbalmente, e in forma scritta all'ing. Benassi di Enel Energia di fornire le motivazioni scritte per cui la stessa non avrebbe richiesto al GSE il rilascio dei TEE, menzionati all'art. 11 del contratto di prestazione energetica; alle richieste di CEA l'ing. Benassi non ha dato alcun seguito;
- a fronte dei mancati riscontri, con lettera prot. 214 del 29/03/2016, CEA sollecitava ufficialmente quanto sopra, sottolineando le garanzie che Enel Energia aveva offerto con riferimento all'ottenimento dei TEE;
- Al prot. CEA 214 del 29/03/2016 Enel Energia ha dato seguito con la già citata nota del 18/04/2016 prot. 0042394, alla quale CEA rispondeva con lettera prot. 249 del 21/04/2016, rimasta poi senza alcun riscontro.

ACCERTATO che

- con PEC del 04/10/2016, l'Avv. Mischi, oltre ad evidenziare il mancato riscontro alla PEC del 21/07/2016, comunicava ad Enel Energia che il consorzio Ledra Tagliamento, visto il permanere dell'inadempimento Enel riguardo alla comunicazione delle misure, avrebbe sospeso ogni pagamento del canone mensile relativo agli interventi realizzati;
- Con PEC del 19/12/2016 l'Avv. Mischi, oltre a sottolineare il protrarsi del mancato riscontro alle PEC del 21/07/2016 e del 04/10/2016, ribadiva e confermava ad Enel Energia la sospensione del pagamento delle relative fatture fino a quando non avesse fornito i consumi di energia elettrica necessari alla valutazione e determinazione del risparmio energetico conseguito nell'anno 2015;
- Alla suddetta PEC il Servizio Clienti di Enel Energia rispondeva con lettera prot. 2-MSZ5WKS del 23/12/2016 con cui invitava l'Avv. Mischi a fornire i dati identificativi della fornitura oggetto della segnalazione;
- Con PEC del 13/01/2017, l'Avv. Mischi chiariva ad Enel Energia che la contestazione non era riferita alla fatturazione di un sito di fornitura di energia elettrica bensì alla gestione di un contratto EPC, precisando che non esistevano quindi dati identificativi;

CONSTATATO che

- con atto del notaio Claudio Cerini Rep. 229.006 Raccolta 73.890 del 19.12.2018, recapitato in copia al Consorzio in data 14.01.2019, Enel Energia S.p.A. ha instaurato con Banca Farmafactoring S.p.A. un rapporto di cessione di crediti pro-soluto, tra i quali anche quelli vantati nei confronti del Consorzio;
- in data 30.01.2019 con nota 820/2019 il Consorzio inviava PEC a Banca Farmafactoring S.p.A. e ad Enel Energia S.p.A. con cui si opponeva alla cessione del credito specificando che il pagamento delle fatture emesse da Enel Energia era stato sospeso a causa dell'inadempimento di quest'ultima;
- in data 31.07.2020 il Consorzio ha ricevuto Atto di citazione presso il Tribunale di Udine da parte di Banca Farmafactoring S.p.A. per ottenere il pagamento dei crediti di cui è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione pro soluto stipulato con Enel Energia S.p.A. come in seguito specificato:
 - euro 32.321,39 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da Enel Energia nei confronti del Consorzio;
 - euro 9.942,23 per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, calcolati al 29.07.2020;

- interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora da calcolarsi con decorrenza 31.07.2020 (data di notifica dell'atto di citazione);
- euro 1.120,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02.

RITENUTO pertanto necessario provvedere al conferimento di apposito incarico ad un legale, in possesso di comprovata ed elevata competenza e professionale, al fine di tutelare gli interessi del Consorzio nel relativo giudizio istaurato da Banca Farmafactoring S.p.A.;

VISTO l'art. 14 comma 3, lett. d) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di prendere atto delle varie fasi della procedura descritte in premessa propedeutiche all'atto di citazione di banca Farmafactoring SpA;
- di tutelare in tutte le competenti sedi giudiziarie le ragioni e gli interessi consortili nella controversia in essere con il predetto istituto di credito;
- di demandare a successivo provvedimento l'affidamento dell'incarico ad un legale da individuarsi per la rappresentanza e la difesa della ragioni del Consorzio nel giudizio instaurato da Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF) al fine di ottenere la condanna del Consorzio al pagamento dei crediti , dei quali l'Istituto di credito è divenuto titolare in virtù del contratto di cessione pro-soluto stipulato con Enel Energia S.p.A. con atto del notaio Claudio Cerini Rep. 229.006 Raccolta 73.890 del 19.12.2018, come in seguito specificato:
 - euro 32.321,39 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da Enel Energia nei confronti del Consorzio;
 - euro 9.942,23 per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, calcolati al 29.07.2020;
 - interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora da calcolarsi con decorrenza 31.07.2020 (data di notifica dell'atto di citazione);
 - euro 1.120,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 14.09.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 21.09.2020;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.09.2020

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)